

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa  
20149 MILANO  
Via Monte Rosa, 21  
Tel. 02.438291  
Fax 02.48005833

Cap. Soc.: € 10.400 i.v.  
C.F./P.I.: 07199040150  
Reg. Imprese n° 229059  
Trib. di Milano  
R.E.A. n° 1147818



**CIMAC**

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera



PRD N° 0171 B

Sede operativa: 27029 VIGEVANO (PV) - C.so G. Brodolini, 19 - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393 - E-mail: documentazione@cimaonline.com - Internet: http://www.cimaonline.com

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**l' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.  
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA  
Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE  
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO  
N° 0161/21241/14**

al seguente modello di Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria:

**Calzatura alla caviglia art. "B0741"**

Fabbricante (vedi note):

**BASE PROTECTION SRL**

**VIA DELL'UNIONE EUROPEA 61  
76121 BARLETTA BT**

Vigevano, 17/04/2014

Il Responsabile Certificazione CE DPI  
del piede e della gamba  
Pietro Biglia

Il Responsabile Tecnico  
Giuseppe Bellotti



## 1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma UNI EN ISO 20345:2012

Modello: B - Calzatura alla caviglia

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 39 a 47 (punti francesi)

Identificazione della forma: U4309

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di: puntale non metallico cod. "Base slimcap"  
inserto antiperforazione non metallico cod. "FnF"  
plantare estraibile in tessuto accoppiato a materiale polimerico espanso





PRD N° 0171 B

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera

CIMAC



**2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE – Decisione 768/08/CE Modulo B) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni (ove applicabile).**

- UNI EN ISO 20344:2012 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- UNI EN ISO 20345:2012 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.
- UNI EN 12568:2010 – Protettori del piede e della gamba – Requisiti e metodi di prova per puntali e solette antiperforazione.

**3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:**

C.I.M.A.C.	RP 2014\0666-2-RP-2	del	17/04/2014
C.I.M.A.C.	RP 2014\0666-2-RP-3	del	17/04/2014
C.I.M.A.C.	RP 2014\0666-2-RP-4	del	17/04/2014

**4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:**

Il modello di calzatura alla caviglia art. "B0741" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma UNI EN ISO 20345:2012;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 18 della norma UNI EN ISO 20345:2012:

(Categoria S3–HI–CI–HRO)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- isolamento dal calore della calzatura;
- isolamento dal freddo della calzatura;
- resistenza al calore per contatto della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 20345:2012 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

I componenti in cuoio e/o in tessuto della calzatura soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).

I componenti in metallo a contatto con il piede soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII e successive modifiche ed integrazioni relativamente al tasso di cessione di nichel.



PRD N° 0171 B

Centro Italiano  
Materiali di Applicazione  
Calzaturiera

CIMAC



## 5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni devono essere riportate sulla calzatura in modo chiaro e indelebile:

- la sigla “CE”
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell’articolo: B0741
- i riferimenti normativi: UNI EN ISO 20345:2012 (vedi note)
- i simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S3–HI–CI–HRO–SRC (vedi note)
- il marchio del fabbricante: “BASE PROTECTION”
- la misura della calzatura.

## 6. Note:

- “*Messa a disposizione sul mercato*”: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- “*immissione sul mercato*”: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- “*Fabbricante*”: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare , e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
- “*Mandatario*”: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- “*Norma armonizzata*”: una norma adottata da uno degli Organismi europei di normalizzazione elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all’art. 6 di tale direttiva.
- “*Accreditamento*”: attestazione da parte di un Organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato Organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norma armonizzate e ove appropriato ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.
- “*Valutazione della conformità*”: il processo atto a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un Organismo siano state rispettate;
- “*Richiamo*”: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale.
- “*Ritiro*”: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.
- “*Marcatura CE*”: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l’apposizione.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto “COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE”.

2014/0666-2-CECB-6